

Prot. xxxx

CONTRATTO D'APPALTO

Affidamento Servizi di consulenza legale-operativa sugli appalti pubblici - CIG 772900832C

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

- **FONDIR** – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario, con sede legale e operativa in Roma, Largo Arenula n. 26 (c.a.p. 00186), Codice Fiscale 97287490581, in persona del Legale Rappresentante, Riccardo Verità, nel seguito FONDIR o Fondo (Committente);

e

- **XXXXXXXXXXXXXXXX** con sede legale xxxxxxxxxxxxxx, Via xxxx (c.a.p. xxxx), Codice Fiscale e Partita IVA xxxxxxxxx, in persona del Legale Rappresentante, xxxxxxxxxxxx, nel seguito xxxxxxxxxxxx (Fornitore),

Premesso che:

- a) il Consiglio di Amministrazione di FONDIR riunitosi in data 29.11.2018 ha deliberato l'indizione di una procedura aperta d'importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei Servizi di consulenza legale-operativa sugli appalti pubblici, per una durata contrattuale di 12 mesi, con opzione di rinnovo annuale fino ad un massimo di 36 mesi complessivi;
- b) con Determina presidenziale Prot. xxx del xxxxxx, è stato disposto l'affidamento del servizio all'operatore economico xxxxxxxxxxxx che ha offerto per le attività relative per la durata di 1 anno un corrispettivo complessivo pari a € xxxxxx,00 (xx/00) oltre IVA e altri oneri di legge se dovuti;
- c) ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/16 l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo il rilascio da parte della piattaforma AVCPASS degli ultimi certificati richiesti a comprova dell'assenza di cause di esclusione di cui all'80 del d.lgs. n. 50/2016;
- d) il presente contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, agli atti di gara già esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta parte

integrante del presente contratto e allagato in un unico fascicolo con la lettera "A";

e) l'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- l'offerta tecnica ed economica, nonché documentazione e dichiarazioni integrative presentate dal Fornitore in sede di gara, che si allegano a questo atto con la lettera "B" in copia;
- il DURC del Fornitore acquisito d'ufficio in data(protocollo INPS n.), che si allega a questo atto con la lettera "C";
- la cauzione definitiva presentata dal Fornitore (polizza fideiussoria n. del), che si allega a questo atto con la lettera "D".

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di consulenza legale operativa secondo quanto dettagliatamente descritto e stabilito negli atti di gara e nell'offerta di gara del Fornitore, se migliorativi allegati al presente contratto.

.....

L'appalto ha la durata contrattuale di 12 mesi, con opzione di rinnovo annuale fino a d un massimo di 36 mesi complessivi. Due mesi prima della scadenza annuale, il Fondo si riserva l'opzione di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni, mediante comunicazione alla Ditta aggiudicataria tramite PEC. L'eventuale proroga verrà attuata alle medesime condizioni di contratto e sarà disposta, a discrezionale e insindacabile decisione del Fondo, tenuto conto dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nel corso dell'appalto dall'appaltatore.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali previste è pari ad euro xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx/00) IVA esclusa, come da offerta economica presentata dal Fornitore, citata in premessa e parte integrante del presente contratto.

Gli importi offerti in sede di gara sono onnicomprensivi di tutte le prestazioni connesse al contratto di appalto e dovranno essere mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi eventualità, salvo nel caso di estensione o riduzione del contratto. L'appaltatore, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

La determinazione dei corrispettivi prevede le modalità di valorizzazione contrattuale come indicato all'art.11 del presente documento.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 ed, in generale, in relazione agli oneri derivanti dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione delle prestazioni, servizi ed attività oggetto del presente contratto non si ravvisano rischi da interferenze lavorative, in quanto avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di natura intellettuale. Gli oneri della sicurezza da rischi aziendali, come indicati nell'Offerta Economica presentata in gara, citata in premessa e parte integrante del presente contratto, sono pari ad €,00.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara.

I Servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico, nonché secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in gara dal Fornitore, nello specifico:

.....

ART. 5 - CONTROLLI

I servizi forniti devono essere pienamente rispondenti a quanto specificato negli atti di gara e quanto dichiarato in offerta. Il Fondo si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni

contenute nel presente Contratto, nonché circa la verifica dei livelli di servizio forniti dal Fornitore.

ART. 6 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

Per tutta la durata dell'appalto il Fornitore si impegna altresì a mettere a disposizione del Fondo un Responsabile del Servizio, identificato in sede di offerta nel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il Responsabile del Servizio dovrà essere in grado di:

- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- supportare il Fondo nella gestione di possibili imprevisti, calamità e cause di forza maggiore;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi.

ART. 7 - VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016.

ART. 8– RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIE

L'impresa appaltatrice è obbligata, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti del Fondo, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto e nel corso dello svolgimento dell'appalto.

L'Impresa appaltatrice svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti del Fondo e dei terzi.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle

attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del Capitolato e/o derivanti dal presente Contratto, solleva il Fondo da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose del medesimo Fondo, dell'Impresa appaltatrice e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa appaltatrice è obbligata a costituire, a favore del Fondo, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, nei termini e con le modalità ivi prescritte. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell'esecutore del contratto.

ART. 10 - PENALI

In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel capitolato tecnico o di ritardo rispetto alle scadenze prescritte nel contratto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Fondo le penali di seguito riepilogate.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Fondo per i pagamenti.

L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

In caso di ritardo rispetto al termine iniziale di avvio delle attività viene applicata sul primo pagamento successivo una penale pari al cinque per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. Superato il decimo giorno di ritardo, il Fondo potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

Nel caso in cui il valore degli indicatori definiti nel Capitolato tecnico, o nell'Offerta del Fornitore, se migliorativa, superi le soglie stabilite, è facoltà del Fondo applicare le ulteriori seguenti penali:

| Tipo di inadempienza | Penale | Massimo di inadempienze consentite |
|---|--------------------------|---|
| Ritardo nella risposta alla richiesta di FONDIR | Euro 100.00 al giorno | 5 |
| Rilevanti e manifeste difformità rispetto alle specifiche tecniche proposte in sede di offerta ed inserite in contratto, a seguito di contestazione | Euro 1.000,00 | 1 |

L'applicazione di ciascuna penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte dei soggetti incaricati da FONDIR.

Il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 2 giorni.

Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili, a insindacabile giudizio del Fondo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il provvedimento finale è assunto entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per le eventuali controdeduzioni.

L'importo della penale verrà trattenuto rivalendosi sull'importo da liquidare a saldo della prima fattura utile.

ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo onnicomprensivo spettante all'impresa appaltatrice a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultata aggiudicataria, è pari a quanto dalla stessa indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel presente Contratto. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Contratto e, comunque, di quelle concordate con il Fondo, fermi restando gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa appaltatrice dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa appaltatrice in ragione del presente appalto.

La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con le seguenti modalità: ogni fattura dovrà dettagliare le attività svolte secondo quanto previsto nell'offerta presentata dal Fornitore e nei documenti di gara parte integrante del presente contratto, e riportare, ai fini della tracciabilità, il numero CIG riportato nell'epigrafe del presente contratto.

Il pagamento avverrà con bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sul Conto corrente comunicato dal Fornitore ai sensi del successivo paragrafo del presente contratto, salvo il caso di contestazioni, sospensione o risoluzione del presente contratto ed a condizione di avvenuta acquisizione o presentazione di un documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità. La fatturazione avverrà a cadenza trimestrale previa verifica della corretta erogazione del servizio nei termini specifici riportati nel capitolato tecnico e nell'Offerta del Fornitore.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul seguente conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore: xxxxxxxxxxxxxxxx. Il Fornitore dichiara che le persone autorizzate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

xx

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine l'impresa appaltatrice e l'eventuale subcontraente saranno tenuti a comunicare al Fondo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti,

all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente contratto, il Fondo potrà risolvere di diritto il contratto di appalto, previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa appaltatrice con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) reiterata inosservanza dei contenuti dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- c) dopo dieci contestazioni scritte, a causa di irregolarità di qualsivoglia natura nell'espletamento dell'appalto;
- d) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto;
- e) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'impresa appaltatrice, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa appaltatrice;
- f) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con il Fondo;
- g) mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi

violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;

- h) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- i) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi e alle condizioni contrattuali sottoscritte.

Il Fondo ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, con un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Fondo.

Non c'è necessità di preavviso, ovvero sussiste una giusta causa di recesso *ad nutum*, qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) per motivi di interesse pubblico, fermo restando in tal caso il diritto dell'appaltatrice alla restituzione della cauzione definitiva (se prevista) e al pagamento di quanto spettante sino a quel momento.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Fondo.

In caso di risoluzione o di recesso del Fondo, l'impresa appaltatrice ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel

momento, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 14 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Fondo potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'impresa appaltatrice stessa.

Qualora il contratto venga risolto per le cause di cui all'articolo che precede, il Fondo si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'impresa appaltatrice inadempiente. Al fine di limitare le conseguenze dei ritardi conseguenti alla risoluzione del contratto, l'affidamento avviene tramite procedura negoziata. L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'impresa appaltatrice, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi. Restano a carico dell'impresa appaltatrice le spese ulteriormente sostenute dal Fondo rispetto a quanto previsto nel contratto risolto. Il Fondo ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dall'Impresa appaltatrice, previo fermo amministrativo del corrispettivo dovuto all'impresa.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 106 comma 1 lett. d) del d. lgs. n. 50/2016.

L'impresa appaltatrice può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del d. lgs. n. 50/2016 e a condizione che il Fondo accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'impresa appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di al presente articolo, il Fondo avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del

presente contratto, nonché di incamerare la cauzione e/o di applicare la eventuale penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 16– MODIFICHE RAGIONE SOCIALE E ASSETTI SOCIETARI

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa appaltatrice devono essere prontamente comunicate al Fondo.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'impresa appaltatrice e il Fondo, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, pec) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 18 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

FONDIR raccoglie e tratta i dati nel rispetto delle finalità e modalità riportate nell'informativa privacy inviata al Fornitore in sede di presentazione offerta e disponibile sul sito internet www.fondir.it.

Nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, garantisce che tratterà i dati esclusivamente al fine di dare corretta esecuzione al presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia il "Codice in materia di protezione dei dati personali", ovvero il Regolamento Europeo n. 679/2016, cd. "GDPR".

FONDIR non autorizza alcun altro tipo di trattamento ivi inclusa la comunicazione o la diffusione di dati a terzi che non siano strettamente necessari alla erogazione dei servizi di cui sopra.

Ogni eventuale responsabilità o sanzione derivante da un non corretto o illegittimo trattamento dei dati trattati o comunque acquisiti in relazione al presente Contratto, rimarrà esclusivamente in carico al Fornitore.

ART. 19 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – DIRITTI DI PROPRIETA’

L’impresa appaltatrice assume per sé l’obbligo di agire in modo che tutto il personale, dipendente od autonomo, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

Il Fornitore riconosce sin d'ora la natura confidenziale delle informazioni, delle metodologie e dei documenti e degli strumenti utilizzati (nel seguito il “knowhow”) di cui verrà a conoscenza per effetto dell’erogazione dei servizi e riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione del knowhow è e rimarrà di esclusiva proprietà del Fondo.

Il Fondo, parimenti, assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal Fornitore nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

La proprietà della Piattaforma, il sito, i dati trattati, i prodotti, gli studi e gli atti che il Fornitore realizzerà in attuazione del presente contratto restano in ogni caso di piena ed effettiva proprietà di FONDIR, il quale a sua volta potrà disporre per qualunque uso, compresa anche la pubblicazione senza che ciò dia alcun diritto al Fornitore di pretendere indennità o compensi di sorta o comunque diritti di pubblicazione.

ART. 20 - MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E CODICE ETICO

Il Fornitore prende espressamente atto del fatto che FONDIR, in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali e coerentemente con la propria cultura aziendale, ha adottato uno specifico Modello Organizzativo e di gestione previsto dal d. lgs. n. 231/2001.

Il Modello, il cui aggiornamento e la cui adeguatezza sono oggetto del controllo e del monitoraggio costante di un apposito Organismo di Vigilanza interno, si compone, tra l’altro, di una parte che prevede degli specifici protocolli operativi e un Codice Etico che racchiude le norme comportamentali che FONDIR deve rispettare nell’ambito delle attività svolte. Gli indirizzi contenuti devono essere osservati dai soggetti terzi che svolgano la propria attività nell’interesse e per conto di FONDIR.

Ferma restando l'applicazione dei processi gestionali propri e preso atto dei contenuti del Modello e del Codice Etico, accessibili in forma integrale e cartacea presso la sede del Fondo e sul sito www.fondir.it, il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna pertanto al rispetto, da parte Sua e da parte di quanti, a vario titolo, operano per Suo conto, dei principi ed indirizzi presenti nel medesimo Modello e Codice Etico.

FONDIR si impegna a comunicare eventuali futuri aggiornamenti dei protocolli e/o del Codice Etico.

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, le Parti, previo tentativo di accordo bonario, dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme del codice civile applicabili ed in particolare agli articoli 1655 e seguenti.

Roma, xxxxxxxxxxxxxxxx

Per il Committente
Il Legale Rappresentante

Per il fornitore
Il Legale Rappresentante